



REGOLAMENTO

RECANTE LE PROCEDURE PER CONSENTIRE AI GESTORI DELL'IDENTITÀ DIGITALE, TRAMITE L'UTILIZZO DI ALTRI SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE INFORMATICA CONFORMI AI REQUISITI DELLO SPID, IL RILASCIO DELL'IDENTITÀ DIGITALE AI SENSI DEL DPCM 24 OTTOBRE 2014

VISTO l'art. 4 del DPCM 24 ottobre 2014, che al comma 4 assegna all'Agenzia il compito di stabilire con proprio regolamento, le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale;

VISTO l'art. 7 del DPCM 24 ottobre 2014, che al comma 2, lettera e) prevede l'uso di soluzioni di identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino aver adottato, a seguito di apposita istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli definiti nel DPCM medesimo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

l'Agenzia per l'Italia Digitale emana il presente regolamento.

1. Obiettivi

L'identità digitale, riconosciuta anche dalle pubbliche amministrazioni, è presente nel nostro Paese da diversi anni sotto varie forme, fornita da soggetti pubblici e privati per consentire l'accesso ai servizi in rete. Fino ad ora tali identità erano generalmente usabili per l'accesso ai servizi resi disponibili dal soggetto che le forniva. Con il sistema SPID c'è un cambio di paradigma: l'introduzione di un sistema federato di gestione dell'identità digitale consente ai titolari delle stesse di utilizzare le

medesime credenziali per l'accesso a servizi in rete eterogenei, resi disponibili da diversi fornitori di servizi in rete.

Tipici esempi sono le credenziali fornite da pubbliche amministrazioni, ma anche da soggetti privati, quali gli istituti bancari.

Al fine del riuso di identità digitali pregresse, il legislatore ha inserito all'articolo 7 del DPCM 24 ottobre 2014, la seguente disposizione:

2. La verifica dell'identità del soggetto richiedente e la richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti modi:

e) identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino aver adottato, a seguito di apposita istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli definiti nel presente decreto.

Il presente regolamento, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, descrive i requisiti generali che tali preesistenti sistemi devono possedere al fine di poter essere utilizzati al fine di ottemperare alla verifica dell'identità di un soggetto che richiede il rilascio di un'identità SPID e le modalità con cui l'Agenzia conduce l'istruttoria prevista.

2. Presentazione dell'istanza

Al fine di utilizzare le soluzioni di identificazione informatica preesistenti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e) del DPCM 24 ottobre 2014, per la verifica dell'identità e la richiesta di adesione dei soggetti richiedenti un'identità SPID, il gestore dell'identità digitale può presentare apposita istanza all'Agenzia. L'istanza, redatta in lingua italiana, è predisposta in formato elettronico, o fornita in copia ai sensi dell'art. 22, comma 2, del CAD, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del richiedente, o da soggetto da questo delegato o incaricato, ed è inviata alla casella di posta elettronica certificata dell'Agenzia. Nell'istanza è indicato il nominativo del referente deputato alla sua gestione, un suo recapito telefonico e di posta elettronica.

3. Documentazione da inviare

All'istanza è allegata la documentazione inerente il preesistente sistema di cui si chiede la valutazione, attestante:

1. Le modalità utilizzate nel processo di verifica dell'identità dei titolari delle identità pregresse;
2. Le modalità di raccolta e conservazione degli elementi comprovanti il processo di cui al

- precedente punto 1, atte a garantirne l'esibizione, l'integrità e l'autenticità;
3. Le modalità di individuazione della persona fisica che ha effettuato la verifica di cui al precedente punto 1;
 4. La specifica formazione del personale addetto alla verifica di cui al precedente punto 1;
 5. La modalità di consegna delle credenziali di autenticazione;
 6. Le modalità di raccolta e conservazione delle elementi comprovanti la consegna di cui al precedente punto 5, atte a garantirne l'esibizione, l'integrità e l'autenticità;
 7. La descrizione tecnica delle credenziali di autenticazione fornite;
 8. La descrizione tecnica di eventuali dispositivi hardware forniti per l'autenticazione;
 9. La descrizione tecnica di eventuali presidi software forniti per l'autenticazione;
 10. Eventuali attività aggiuntive che l'istante intende porre in essere al fine di fornire le nuove identità SPID;
 11. L'analisi dei rischi e delle contromisure afferenti l'uso delle identità pregresse ai fini della verifica dell'identità del soggetto richiedente l'identità SPID;
 12. Le modalità con cui ai soggetti titolari dell'identità pregresa è offerta la facoltà di utilizzare la stessa per ottenere un'identità SPID.
 13. Le informazioni fornite ai soggetti di cui al precedente punto 12 atte a chiarire l'assenza di qualunque obbligo a dotarsi di identità SPID, gli obblighi e le responsabilità assunte dal gestore dell'identità SPID, gli obblighi del titolare dell'identità digitale SPID, i rischi derivanti dal possesso della stessa, le cautele e le contromisure adottabili dal titolare.

4. Iter istruttorio

L'istruttoria relativa alle istanze di valutazione della conformità di sistemi di identificazione informatica preesistenti all'introduzione del sistema SPID, è effettuata dall'Agenzia che, al ricevimento dell'istanza, comunica al richiedente il nominativo e i riferimenti del responsabile del procedimento amministrativo al referente deputato alla gestione della stessa.

L'Agenzia si riserva di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.

L'istanza di valutazione della conformità si considera accolta qualora non sia comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Il termine di novanta giorni di cui al periodo precedente, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, esclusivamente per la motivata

richiesta di documenti necessari a integrare o completare la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’Agenzia o che questa non sia tenuta ad acquisire autonomamente. Il periodo di sospensione si conclude al momento della ricezione della documentazione integrativa da presentare improrogabilmente entro centottanta giorni dalla data di sospensione.

L’Agenzia si riserva la facoltà di svolgere verifiche presso le strutture utilizzate per il rilascio delle identità pregresse e di interloquire con addetti a tale attività al fine di verificarne la formazione. A tale scopo l’Agenzia presenta richiesta al gestore dell’identità digitale SPID attraverso il referente indicato nell’istanza presentata. Tale richiesta interrompe il termine di novanta giorni di cui sopra, che riprende a decorrere il giorno successivo il completamento delle verifiche.

Al termine dell’istruttoria, l’Agenzia accoglie l’istanza ovvero la respinge con provvedimento motivato e ne dà apposita comunicazione al richiedente. Nella medesima comunicazione l’Agenzia indica i livelli di sicurezza delle identità digitali di cui all’articolo 6 del DPCM 24 ottobre 2014 rilasciabili con le identità pregresse oggetto di valutazione.

Il gestore di identità SPID, ottenuto favorevole pronunciamento da parte dell’Agenzia, può iniziare ad utilizzare le credenziali fornite con le identità pregresse al fine di verificare l’identità dei richiedenti un’identità SPID e acquisirne la volontà.

Il soggetto la cui istanza sia stata respinta, non può presentare una nuova istanza per il medesimo oggetto se non siano cessate le cause che hanno determinato il mancato accoglimento della precedente e, comunque, non prima che siano trascorsi di sei mesi dalla data di deposito dell’istanza respinta.
